



Unione Italiana Lavoratori Pubblica Amministrazione
Coordinamento Nazionale
Ministero Interno

Piazza del Viminale 1 – 00184 Roma tel. 06/46525905

Sito web: www.uil-interno.it e-mail interno@uilpa.it

CIRCOLARE N. 114
2 DICEMBRE 2024

ESONERO CONTRIBUTO IVS

Alcuni colleghi, ci hanno chiesto alcune spiegazioni in merito all'**esonero dei contributi** previdenziali, relativamente ai periodi di **paga che vanno dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024, notando delle differenze sui cedolini.**

Un collega, si è interessato alla vicenda e ci ha fatto avere questo utile contributo.

La legge di bilancio 2024 ha previsto per i lavoratori dipendenti, l'esonero dal pagamento del contributo IVS (Contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti) è un beneficio che può ridurre l'importo dei contributi previdenziali a carico del lavoratore.

Tuttavia, l'accesso a questo esonero è subordinato al rispetto di specifici criteri e soglie di reddito.

Le fasce reddituali di riferimento sono mensili e le aliquote per il 2024, come stabilito dal D.L. 48/2023, sono le seguenti:

- ☐ 6% per l'importo imponibile fino a **2.692€**
- ☐ 7% per l'importo imponibile fino a **1.923€**

Per il calcolo dell'aliquota è necessario considerare la singola retribuzione mensile parametrata per tredici mensilità poiché l'esonero viene applicato mensilmente per 12 mensilità.

Tuttavia per il solo 2024 la legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di Bilancio 2024), ha, tra l'altro, previsto (art. 1, comma 15) che: *"In via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero, **senza effetti sul rateo di tredicesima...**"*

Le soglie retributive fissate dalla normativa per tale periodo vanno quindi intese **al netto del rateo di tredicesima (quindi la tredicesima per il solo 2024 non va considerata).**

L'importo che fa scattare le aliquote è fisso e tassativo.

Questo significa che possono verificarsi situazioni paradossali per le quali un lavoratore che ha effettuato straordinari per un cumulo ore che porti anche di un solo euro la soglia oltre il limite di applicazione dell'esonero (2.692€) potrebbe vedersi riconosciuto un importo netto inferiore rispetto a quello di un collega che, di fatto, ha lavorato un numero inferiore di ore nel mese di riferimento.

Tale paradosso è ulteriormente potenziato nel caso di erogazione di premi di produzione o altri emolumenti accessori (spesso anch'essi premianti come ad es. incentivi di natura specifica).

In quest'ultimo caso il lavoratore, pur avendo ricevuto un premio, osserverà un aumento inferiore alle attese della propria retribuzione rimanendo insoddisfatto e dovrebbe rimanere insoddisfatto anche l'Istituzione che l'ha erogato avendo essa versato, oltre il riconoscimento, anche i relativi contributi previdenziali senza ottenere l'effetto di soddisfazione atteso.